



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 82/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37442** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (c.f. **XX**) nato a **XX**, il **XX** e residente in **XX** alla Via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, Via Ciro Giovinazzi n. 30;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Difesa, in persona del Ministero p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 09 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il ricorrente e per il Ministero della Difesa;

Visto il ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire la Pensione Privilegiata a decorrere dalla data di transito nei ruoli civili;

Tenuto conto che con atto depositato in data 01 marzo 2024 il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia agli atti del giudizio;

	Rilevato che all’udienza del 13 marzo 2024 il difensore dell’I.N.P.S., nel	
	prendere atto della rinuncia, ha chiesto la declaratoria dell’estinzione del	
	giudizio;	
	Rilevato che la dichiarazione di “presa d’atto” da parte dell’I.N.P.S. deve	
	essere interpretata come sostanziale accettazione della rinuncia agli atti	
	formulata dal ricorrente (v., sul punto, Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App.,	
	15 giugno 2021, n. 311);	
	Vista l’ordinanza a verbale della medesima udienza, con la quale è stato	
	chiesto al Ministero della Difesa, non comparso, di comunicare il proprio	
	avviso, segnalando che il mancato riscontro sarebbe stato giudicato come	
	accettazione implicita della rinuncia;	
	Tenuto conto che nei termini assegnati nessuna comunicazione è pervenuta	
	da parte del Ministero della Difesa;	
	Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la declaratoria	
	dell’estinzione del giudizio;	
	Visto l’art. 116, comma 7, c.g.c.;	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37442 , dichiara l’estinzione del giudizio.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 09 aprile 2024.	
	Depositata l’11/04/2024	IL GIUDICE
	Il Funzionario	f.to digitalmente
	Laura Guastamacchia f.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	2	

